

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART.19 DELLA L.R.T. 3.1.2005, N.1 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO".

Art. 1 - Principi generali

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia e qualità dei servizi partecipativi, istituisce il Garante della comunicazione per assicurare la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di cui al capo II della L.R.T. 3.1.2005, n.1 e s.m.i., relativi a:

- lo strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale (Piano Strutturale) o sue varianti;
- le varianti al Piano Regolatore Generale , per tutta la sua residua fase di vigenza, fino all'approvazione del Regolamento urbanistico;
- gli atti di governo del territorio di competenza comunale o loro varianti (Regolamento Urbanistico, piani complessi di intervento, piani e programmi di settore, accordi di programma ed altri atti della programmazione negoziata comunque denominati).

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

In attuazione dei principi indicati all'art.1, il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della comunicazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 19 e 20 della L.R.T. n.1/2005.

Art. 3 - Nomina del Garante della comunicazione

Il ruolo del Garante della comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti urbanistici e di specifica esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico.

Il Garante della comunicazione viene nominato con apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

Il soggetto incaricato dovrà godere di adeguata autonomia operativa e gestionale.

Art. 4 - Funzioni del Garante della comunicazione

Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione:

- assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio di cui all'art.1;
- promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5 e 6, l'informazione ai cittadini , singoli o associati, riguardo il procedimento medesimo;
- assicura la comunicazione istituzionale con altre pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
- promuove azioni collaborative con gli uffici competenti alle forme di pubblicazione previste per legge per i provvedimenti in questione;
- assicura la trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, delle osservazioni e dei pareri raccolti .

Esula dai compiti del Garante di cui al presente regolamento la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'opposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Art. 5 - Forme e modalità di comunicazione

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - inserire nel sito web del Comune;
 - trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/comunicazione;
 - affiggere all'Albo Pretorio e nelle bacheche delle sedi comunali aperte al pubblico;
- b) promuovere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, incontri tra soggetti interessati e/o forme particolari di comunicazione per procedimenti in corso ritenuti particolarmente rilevanti;
- c) garantire l'esercizio del diritto d'accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in conformità dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla Legge n.675/1996.

A tale scopo, in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione comunale, il Garante, negli orari di apertura al pubblico, dovrà:

- assicurare la possibilità di visionare i documenti, organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile e fornire adeguato supporto informativo verso gli Enti, i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento;
- assistere i cittadini, che fanno richiesta di informazioni, nei rapporti con altri soggetti o settori interni all'Amministrazione comunale coinvolti nel procedimento.

Art. 6 - Canali preferenziali di informazione

Il Garante della Comunicazione per l'espletamento delle proprie funzioni utilizza quali canali informativi preferenziali:

- il Sito internet del Comune di Manciano www.comune.manciano.gr.it;
- il periodico dell'Amministrazione Comunale;
- l'Ufficio Stampa del Comune di Manciano: il Garante provvede alla trasmissione delle informazioni da pubblicare sui quotidiani tramite comunicati stampa.;

Art. 7 - Rapporto del Garante della comunicazione

In sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunale di cui all'art.1 del presente Regolamento, il Garante provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 8 – Procedura e modulistica per accesso agli atti

Al fine di accedere agli atti oggetto dei procedimenti di cui all'art.1 del presente regolamento si applica la procedura e la modulistica prevista dai regolamenti in vigore al Comune di Manciano.

Art. 9 - Durata dei procedimenti

La durata della funzione di Garante della comunicazione corrisponde a quella dell'iter amministrativo della procedura urbanistica di cui alla L.R.T. 3.1.2005, n.1 "Norme per il Governo del Territorio".

Art. 10 - Monitoraggio dei servizi

Alla conclusione di ogni procedimento il Garante della comunicazione promuove azioni di monitoraggio sul funzionamento del servizio erogato e a tale fine propone, se necessarie, azioni correttive da apportare al presente regolamento al fine di ottimizzare i processi di informazione e di partecipazione dei cittadini.

Art. 11 - Risorse per l'esecuzione delle funzioni

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione il Comune provvedere a destinare risorse idonee allo scopo.

Il Garante potrà valersi per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione del Servizio Urbanistica, dell'ufficio Stampa e Comunicazione, dell'U.R.P. se istituito, dei servizi Informatici e dei mezzi a loro disposizione, nonché, ovviamente , dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.